



Area di competenza 3 La Costituzione e la cittadinanza

Unità di apprendimento 4 I diritti di libertà

Il Codice della privacy

L'importanza rivestita dalla privacy ha portato nel tempo alla necessità di una disciplina europea, attraverso l'emanazione di direttive, e di conseguenza alle successive leggi nazionali di recepimento, fino al formarsi di un complesso di norme che si sono succedute nel tempo.

Nel nostro ordinamento giuridico, il testo normativo di riferimento è rappresentato dal cd. **Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003)**, ma la disciplina in materia di protezione dei dati personali (comunemente detta privacy) è stata profondamente innovata con il **regolamento europeo n. 679/2016**, cd. *Regolamento per la protezione dei dati personali* e dal successivo **D.Lgs. 101/2018** che ha adeguato le disposizioni nazionali alla normativa europea.

In particolare, la disciplina del trattamento dei **dati** personali e della loro tutela è costituita:

- in primo luogo, dal **regolamento UE 679/2016** (le cui disposizioni costituiscono *regime primario interno*);
- in secondo luogo, dalle norme contenute nel **Codice della Privacy** del 2003, con le modifiche del 2018, di adeguamento alla normativa europea.

I soggetti del trattamento dei dati

La regola fondamentale, prevista dal **Codice** all'**art. 1**, infatti, dispone che il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento e del Codice stesso, «nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona».

Chi tratta i dati è definito **titolare del trattamento** e si tratta di una persona fisica o giuridica (ad es. una società, oppure un'autorità pubblica, un ente, un organismo) che determina le **finalità** e i **mezzi** del trattamento di dati personali. Si può avvalere anche di un soggetto che agisca per suo conto: il *responsabile del trattamento*.

Invece, la persona «titolare» dei dati trattati, cioè il soggetto identificato o identificabile attraverso quei dati, si definisce **interessato**.

Pertanto, il regolamento europeo garantisce la protezione dei dati delle persone fisiche, nonché la libera circolazione di tali dati, assicurando un medesimo livello di *tutela* della privacy degli interessati in tutta l'Unione europea, cioè con lo stesso livello di diritti da far valere per tutelarsi, e di obblighi e *responsabilità* dei titolari e dei responsabili del trattamento.

Questa protezione va applicata a *tutte* le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali, *a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza*.

Il Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità di controllo nazionale, indipendente, che ha il compito di contribuire all'applicazione coerente del regolamento in tutta l'Unione europea, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.

Tra i suoi numerosi compiti:

- controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile;
- trattare i reclami che gli vengono presentati;
- denunciare i fatti che si configurano come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza esercitando le sue funzioni;
- assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui attuando il regolamento e il Codice.

Il Garante, inoltre, interviene su questioni specifiche, fornendo indicazioni e chiarimenti sull'applicazione delle norme, con appositi provvedimenti (Linee guida privacy).

Le categorie particolari di dati

Ma quali sono i **dati personali che vengono trattati** e che si devono proteggere?

Il regolamento europeo e la normativa nazionale di adeguamento si applicano al trattamento dei **dati personali delle persone fisiche**, intendendosi per dato personale **qualsiasi informazione** riguardante una persona fisica identificata o identificabile, cioè che può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento *al nome o ad un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line, o ad uno o più elementi che caratterizzano la sua identità fisica, fisiologica e genetica, psichica, economica, culturale e sociale*. Esistono poi «**categorie particolari di dati personali**» nelle quali rientrano i dati che rivelano «l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale», nonché «i dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona» (articolo 9 del regolamento).

A queste categorie di dati si fa risalire la precedente nozione di «*dati sensibili*», prevista nel Codice della privacy, che il regolamento europeo ha ampliato ricomprendendovi anche i **dati genetici**, i **dati biometrici** e i **dati relativi alla salute**.

La regola del divieto e il consenso

La regola generale stabilita dal regolamento del 2016 è che esiste il **divieto di trattare i dati** rientranti in queste categorie particolari.

Le **eccezioni** al generale divieto di trattamento dei dati si hanno nei seguenti casi:

- quando l'interessato ha espresso il suo **consenso esplicito** al trattamento per specifiche finalità;
- quando il trattamento sia necessario per esercitare **diritti dell'interessato o del titolare in materia di diritto del lavoro o di sicurezza sociale**;
- quando il trattamento è necessario per tutelare un **interesse vitale dell'interessato**, quando si trovi nell'**impossibilità** di esprimere il consenso.

Inoltre, il Codice della privacy, accanto a questi casi previsti dal regolamento europeo, aggiunge **un altro criterio**, cioè che il trattamento degli stessi dati personali appartenenti a categorie particolari è possibile **per motivi di interesse pubblico** rilevante, sempreché il diritto dell'Unione europea, o una legge statale o un regolamento indichino precisamente i tipi di dati, il motivo di interesse pubblico rilevante e naturalmente le misure per proteggere i diritti dell'interessato.

I casi in cui l'**interesse pubblico** è ritenuto «**rilevante**» sono tanti, specificamente si intende riferirsi ai trattamenti effettuati da soggetti che svolgono *compiti di interesse pubblico* nei seguenti settori: accesso a documenti amministrativi; tenuta dei registri di stato civile; cittadinanza e immigrazione; attività di certificazione in materia sanitaria (trapianti, trasfusioni); igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore e sanitario.